

u750/3

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
"ASSOCIAZIONE PASSE-PASSE ASD"



Il giorno 21 novembre 2023 alle ore 19:00 nella sede della Associazione PASSE-PASSE ASD (qui di seguito ASSOCIAZIONE) in Località CRC Antella, via di Pulicciano.53, si sono riuniti in via straordinaria i Soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Aggiornamento in merito alla nuova Riforma sulla Sport e conseguenti determinazioni
- 2) Adozione nuovo Statuto mediante trasformazione della ASD in Ente del Terzo Settore in adeguamento alla normativa di cui al D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore).
- 3) Nomina Consulente tecnico legale e Conferimento mandato professionale
- 4) Elezioni direttivo per scadenza mandato
- 5) Varie ed eventuali

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che sono presenti:

Charlotte Koehler, Julien Morot, Daniela Piccardi, Luca Ammannato, Riccardo D'Acciò, Samantha Squilloni, Agnese Marchesani

dichiara validamente costituita la riunione a norma di statuto, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e chiede a Daniela Piccardi di svolgere le funzioni di Segretario.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno,

1) Aggiornamento in merito alla nuova Riforma sulla Sport e conseguenti determinazioni

La Presidente prende la parola e dopo aver evidenziato gli elementi di novità della riforma dello sport richiama l'attenzione dei presenti in merito alla gravosità dei compiti che l'Associazione dovrebbe affrontare se dovesse mantenere la propria natura giuridica di ASD in quanto sarebbe obbligata ad assumere determinazioni che appesantiscono l'attuale gestione e che in parte contrastano con le reali finalità statutarie poste in essere dalla Associazione.

Infatti, la Presidente, richiamando la nuova legge sullo sport specifica che l'Associazione ha l'obbligo entro e non oltre il 31 dicembre 2023 di adeguare il proprio statuto secondo le direttive normative prevedendo espressamente in statuto, tra gli altri adempimenti, che in merito all'oggetto sociale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche sia esercitata in via stabile e principale.

Infatti, la Presidente, richiamando la nuova legge sullo sport specifica che l'Associazione ha l'obbligo entro e non oltre il 31 dicembre 2023 di adeguare il proprio statuto secondo le direttive normative prevedendo espressamente in statuto, tra gli altri adempimenti, che in merito all'oggetto sociale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche sia esercitata in via stabile e principale.

La Presidente, alla luce della nuova Riforma dello Sport, mette in luce le seguenti criticità: a) il fatto che Passe-Passe sia trasmigrata sotto la vigilanza del Nuovo Registro delle ASD pone un problema di monitoraggio costante all'interno della struttura associativa, b) la vigilanza pubblica riguarda il rispetto di tutta la normativa che impone a Passe-Passe l'assunzione di oneri e adempimenti specifici legati:

- all' adeguamento statuario che contenga la dichiarazione che l'attività sportiva rientra nella classificazione giuridica come attività principale ed esclusiva contrariamente a quanto accade : infatti dall'elenco delle attività certificate dal registro forse solo la danza acrobatica viene di fatto esercitata

- al rischio di carenza dei requisiti soggettivi degli insegnanti e rispetto delle autocertificazioni
- alla rigidità di sistema dettato dall'osservanza di regole contributive complesse per i contratti di lavoro

La Presidente mette in evidenza il fatto che la vita associativa oggi si è espansa e non è più solo limitata all'esercizio esclusivo e stabile di attività sportiva e che vi sono forti dubbi che la medesima possa rientrare, così come attualmente sviluppata, nella definizione legale di "attività sportiva".

La Presidente condivide con l'Assemblea la riflessione legata al fatto che vi sia la necessità di ampliare la propria finalità statutaria e che il mantenimento della natura di ASD potrebbe essere ostativa allo sviluppo futuro associativo.

La Presidente ritiene che le ragioni di un cambiamento siano legate a molteplici fattori: la volontà di ampliare le proprie attività statutarie in ambito musicale - culturale - artistico e sociale, di poter attrarre maggiormente risorse finanziarie e di contribuzione pubblica mediante la partecipazione a bandi (es PNRR), di usufruire dei benefici fiscali riservati agli Enti no profit del Terzo settore di cui al Dlgs 117/2017, di aumentare la propria capacità di autofinanziamento privata potendo avviare anche attività commerciale ' legalmente riconosciuta anche per il settore no profit ed oggi limitata ai soli incassi di quote associative e/o di iscrizione ai corsi, di essere soggetto attivo nella co-gestione anche del bene collettivo tramite la possibilità di partecipare a forme di partenariato (art 55 - 71- del Dlgs 117/2017) ed infine di poter essere assegnatari di una sede legale istituzionale diversa da una dimora privata, di alleggerire la struttura gestionale rispetto all' obbligo di rispettare le numerose regole in materia giuslavoristico derivanti dall'intervento macchinoso ed oneroso della nuova riforma legislativa dello sport. Il Presidente comunica ai presenti che l'Associazione ha la possibilità di assumere la qualificazione di Ente del Terzo Settore, conservando il proprio scopo statutario e in tale ipotesi, pur non potendo beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'ambito sportivo, il passaggio al Terzo Settore determinerà l'applicazione delle numerose agevolazioni previste dalla legge di cui al D.lgs. 117/2017.

Chiusa l'informativa sul primo punto, l'Assemblea prende atto delle argomentazioni

§§§

Passando al 2) punto dell'ODG :

2) Adozione nuovo Statuto mediante trasformazione della ASD in Ente del Terzo Settore in adeguamento alla normativa di cui al D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore).

La Presidente illustra all'Assemblea richiamando le motivazioni di cui al punto n,1) dell'ODG le ragioni che rendono necessaria la trasformazione della "ASSOCIAZIONE PASSE ASD " in Ente del Terzo Settore (ETS) alla luce dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 117 del 2017 e ss.mm.ii. (CTS) e del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.L. n.41/2021 ritenendo che la scelta di adeguare lo statuto ai fini del riconoscimento di ETS muove dalla volontà di ampliare le proprie attività statutarie in relazione ai futuri sviluppi che si intenderanno realizzare e finalizzati al miglioramento nella gestione della associazione che potrà ampliare il perimetro delle attività socialmente utili e di interesse generale verso la collettività, pur sempre nel rispetto dello scopo statutario, e dare più ampio respiro e sensibilità alla tematica artistica-culturale. Non solo, ma l'assunzione della qualifica di ETS consentirebbe alla Associazione di dotarsi delle caratteristiche strutturali giuridiche messe come condizione di partecipazione e ammissione a bandi o gare indetti dalla Pubblica Amministrazione e altri soggetti (es. Fondazioni Bancarie). Il Presidente elenca i principali vantaggi, in parte riferiti alla Associazione ETS e in parte a chi intende sostenerla. In riferimento alle attività commerciali, compatibili con l'ente no profit, vi sono riduzioni del carico fiscale per chi aiuta l'ente anche a titolo contributivo (es. donazione, vedi la defiscalizzazione delle erogazioni liberali o quella sul Social bonus), benefici anche quelle sulle imposte indirette minori (bollo, registro). Si indica le disposizioni fiscali del Titolo X del CTS tra cui in parte già operative: art. 77 "Titoli di solidarietà", art. 78 "Regime fiscale del social lending", art.80 Regime

forfetario degli enti del terzo settore non commerciali, art. 81 social bonus, art. 82 "Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali", art. 83 "Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali".

La Presidente precisa che l'entrata in vigore di questo nuovo regime forfetario è subordinata dall'autorizzazione da parte della Commissione europea, richiesta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art.101 comma 10) che presumibilmente interverrà entro la fine del 2023.

Inoltre vengono elencati anche altri vantaggi normativi - gestionali: l'assenza di scopo di lucro non significa che l'Ente non possa svolgere anche attività di tipo commerciale. La normativa del Terzo Settore consentirebbe alla Associazione in quanto ETS, di esercitare anche attività commerciali, ovviamente pagando le relative imposte, senza per questo perdere lo *status* no profit e fermo restando l'attività istituzionale culturale come interesse generale prevalente. Pertanto l'Ente potrebbe ampliare l'ambito di operatività delle attività di interesse generale anche commerciali. Non solo ma l'introduzione di attività secondarie, strumentali e diverse rispetto a quelle "generali" (con il limite dei ricavi non superiori al 30% dei ricavi complessivi dell'Ente oppure non superiori al 66% dei costi complessivi) rappresentano una ulteriore fonte di finanziamento per finanziare il raggiungimento del proprio scopo statutario.

La Presidente evidenzia che un'altra novità è la possibilità della Associazione di avviare la Raccolta Fondi, aumentando la propria visibilità associativa, per finanziare progetti speciali, utilizzando varie tipologie di raccolta: es. Direct mail, Face-to-face, attraverso gli eventi culturali oppure merchandising, donazioni/vendite on line, attività di crowdfunding etc .

La Presidente infine mette in luce anche un vantaggio finanziario-contributivo legato all'aumento della capacità di finanziamento pubblico. Infatti a seguito della riforma del Terzo Settore si assiste oramai alla richiesta da parte degli enti pubblici in qualità di stazioni appaltanti di possedere la qualifica di ETS come requisito di partecipazione per aderire a gare pubbliche ed accedere alla contribuzione pubblica. In tal modo l'Associazione potrebbe contare su maggior *chance* di essere coinvolta nella gestione indiretta della cosa pubblica ma anche privata, usufruendo di risorse allocate a fondo perduto e quindi non essere esclusa dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica aventi per oggetto il rilascio di risorse finanziarie avviate dalle stazioni appaltanti locali Stato, Regione, Comune (es. Bandi PNRR); aderire ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo riservato esclusivamente agli ETS di cui all'art. 69 del CTS; essere maggiormente coinvolta nelle procedure di coo-progettazione e coo-programmazione avviate dagli Enti Pubblici di cui all'art. 55 del CTS basate su regole più snelle rispetto a quelle invece previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

La Presidente illustra quindi gli elementi essenziali della procedura di acquisizione di ETS a seguito della istanza al RUNTS, e precisamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'obbligo dell'utilizzo della locuzione "ETS" nella denominazione; il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale specificatamente indicate nello Statuto; la possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti e alle condizioni che verranno definite con decreto ministeriale portando effetti positivi sull'autofinanziamento delle attività istituzionali; l'obbligo di nominare il revisore al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore; l'obbligo di redigere il bilancio sociale al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore; la previsione di nuove e incisive forme di pubblicità e trasparenza rispetto all'attività degli enti, la necessità di depositare tempestivamente tutti gli atti più rilevanti relativi all'organizzazione e alla gestione.

Infine il Presidente evidenzia che le modifiche di legge statutarie connesse alla nuova disciplina produrranno pienamente i loro effetti alla effettiva iscrizione della Associazione nel suddetto registro.

Per questi motivi, è opportuno che l'Associazione proceda l'adeguamento statutario con iscrizione al RUNTS nella sezione "**Altri Enti del Terzo Settore**" di cui al Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Pertanto, sul secondo punto dell'ordine del giorno, tenuto conto:

- CHE con atto costitutivo del 12 settembre 2018 in Greve in Chianti loc. Mugnana n. 84B si è stata costituita l'Associazione "PASSE PASSE ASD" i cui Soci Fondatori risultano: Julien Morot, Massimiliano Pacciatti, Xenta Vettori, Charlotte Christine Koehler, Riccardo D'Acciò, Daniela Piccardi
- CHE ad oggi l'Associazione è regolarmente iscritta presso il Registro Nazionale ASD
- **CHE nel frattempo sono mutate le ragioni costitutive e statutarie dell'Ente inizialmente costituitosi nella forma della Associazione Sportiva Dilettantesca (ASD).**
- CHE è intervenuto, il Decreto Direttoriale n.561 del 26 ottobre 2021 che ha reso operativo l'istituto del RUNTS di cui al D.lgs. n. 117/2017 così come successivamente modificato dal D.L. n.41/2021.
- CHE attualmente il numero dei Soci è 152.
- **CHE per tutte le motivazioni esplicitate in premessa si rende necessario che l'Associazione assuma la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante adeguamento statutario e contestuale istanza di iscrizione nel Registro RUNTS di cui al D.lgs. n.117/2017 nella sezione "Altri Enti "**
- CHE grazie al contributo ed alla sinergia delle realtà dei Soci e dei volontari associati si intendono sviluppare e consolidare, incrementandole, le attività statutarie di interesse generale in capo alla Associazione anche con la previsione di offrire alla collettività attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle già esplicitate come principali.

Il Presidente procede con la lettura del testo del nuovo Statuto (all.doc. A) revisionato ed adeguato alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 composta da n. pagine 12

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità e con voto espresso per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di far acquisire alla Associazione PASSE PASSE ASD la qualifica di Ente del Terzo Settore di cui al D.lgs. n.117/2017
- 2) **di approvare le modifiche statutarie in adeguamento alla normativa di settore e quindi di procedere con la sottoscrizione per approvazione del testo statutario di cui all'Allegato A**
- 3) di conferire ampio mandato al Presidente di porre in essere ogni determinazione utile e funzionale alla iscrizione della Associazione al R.U.N.T.S. nella specifica *"Sezione Altri ETS"*
- 4) di autorizzare il Presidente a tutti gli atti necessari affinché possa dare attuazione alla presente delibera con i più ampi poteri.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno,

3) "Nomina Consulente tecnico legale e Conferimento mandato professionale"

Il Presidente ritiene che la scelta di dotarsi di un supporto operativo professionale specializzato in materia normativa del Terzo Settore possa rappresentare per l'ente un investimento di spesa che nel breve medio periodo si "autofinanzia" grazie alla ottimizzazione stessa delle risorse anche economiche, allo snellimento degli stessi processi gestionali oltre che allo sviluppo di una migliore capacità produttiva ed "attrattiva" dei potenziali finanziatori e mecenati.

La Presidente presenta ed illustra il profilo professionale dell'Avv. Francesca Tartarotti con studio legale in La Spezia Via XXIV Maggio n. 6 ed in Firenze Viale D.G. Minzoni n.34, richiamandone l'alta esperienza e competenza professionale in materia come certificata dal Curriculum Vitae a disposizione dei presenti.(all.doc.n.1). Infatti la medesima ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale presso la Fondazione Lirico Sinfonica Arena di Verona e quello di Direttore del Personale e Affari Legali presso il

Maggio Musicale Fiorentino; attualmente è libera professionista ed è esperta della normativa in materia di Enti del Terzo Settore per i progetti speciali artistici- musicali-culturali.

la Presidente informa l'Assemblea di aver chiesto all'Avv. Tartarotti di avviare una attività di studio e analisi della Associazione richiedendo un parere legale in merito ai costi-benefici della scelta di adeguare lo statuto alla normativa del Terzo Settore .

A tal proposito l'Avv. Tartarotti nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 ha prodotto documentazione e note di aggiornamento tecnico legali funzionali alla realizzazione del progetto di trasformazione della ASD in ETS che sono agli atti della segreteria e consultabili da tutti i Soci. A fronte di tale attività di studio il Presidente ha pagato € 629,12 al professionista a fronte di regolare emissione di fattura n. 20 del 18 settembre 2023 e a titolo di acconto sul maggior importo come da documentazione agli atti della tesoreria.

Pertanto la Presidente a fronte delle argomentazioni di cui sopra chiede di ricevere dalla Assemblea ampia delega nella stesura del contratto annuale di incarico professionale dell'Avvocato Francesca Tartarotti ed il conseguente potere di spesa come da pre-notula del 12 giugno 2023 che si esibisce ai presenti (all.doc.n.2), precisando che la proposta di compenso è adeguata alle prestazioni affidate, alla durata del rapporto e peculiarità dell'incarico professionale.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione sul terzo punto dell'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità e con voto espresso per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di ratificare l'attività del Presidente in merito all'affidamento dell'incarico di studio e analisi tecnico legale all'Avvocato Francesca Tartarotti nel mese di settembre e ottobre 2023 e conferire al professionista il mandato di consulenza professionale alle condizioni di cui al preventivo di spesa del 12 giugno 2023 (allegato doc.n.2) e di approvarne interamente il contenuto senza riserva alcuna deliberando che il contratto di consulenza
 - decorre a far data dal 23 novembre 2023
 - avrà durata di 12 mesi salvo rinnovo e/o disdetta con preavviso pari ad 1 mese
 - con pagamento rateale mensile

4) Elezioni direttivo per scadenza mandato

Daniela Piccardi ribadisce la sua volontà di non ricandidarsi nel nuovo consiglio, ma rimane socia attiva dell'associazione. Dopo attenta valutazione, Samantha Squilloni e Agnese Marchesani decidono di candidarsi.

Considerando il cerchio ristretto di persone presenti , l'assemblea decide per il voto espresso per alzata di mano.

Chiusa la discussione sul terzo punto dell'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità e con voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. i membri del consiglio direttivo :

Charlotte Koehler (presidente),

Samantha Squilloni (vicepresidente),

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL _____ AL _____
N _____ ESATTI EURO _____
IL DIRETTORE



u470/3

Luca Ammannato (tesoriere),
Agnese Marchesani (segretario)
Julien Morot

6)Varie ed eventuali

CHIUSURA ADUNANZA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 23 (ventitre). Il presente verbale si compone di n.6 pagine fronte retro

Firma PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

Carlotta Cristine Koehler

Daniela Piccandi

Si allega

Doc. Allegato A Statuto

Doc. 1 Curriculum Avv. Francesca Tartarotti

Doc.n.2 Preventivo di spesa – Pre Notula del 12 giugno 2023 Avv. Francesca Tartarotti

STATUTO

ASSOCIAZIONE PASSE-PASSE

ARTICOLO 1

(Consenso)

Su iniziativa di

- Julien Morot nato a Mulhouse/Francia il 23/02/1976 codice fiscale MRTJLN76B23Z110E e residente a Incisa e Figline Valdarno (FI) Loc Entrata, 21
- Charlotte Christine Koehler nata a Wuppertal (Germania) il 22/12/1965 codice fiscale KHLCL65T62Z112G e residente in 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI), via Sorripa, 50
- Daniela Piccardi nata a Firenze il 18/05/1976 codice fiscale PCCDNL76E58D612U e residente a Bagno a Ripoli (FI) via Lappeggi, 72
- Luca Ammannato nato in svizzera il 09/07/1972 codice fiscale MMNLCU72L09Z133J e residente a Reggello in Le Castagnete, 46
- Riccardo D'Acciò nato a Roma il 05/12/1967 codice fiscale DCCR67T05H501S e residente a Firenze in via Maggio, 19

è costituito l'Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione non riconosciuta e disciplinata dal Codice Civile nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE PASSE-PASSE"

(di seguito anche "ASSOCIAZIONE").

1.2. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi "R.U.N.T.S.") l'ASSOCIAZIONE assumerà la denominazione "ASSOCIAZIONE PASSE-PASSE ETS" e utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

(Sede e Durata)

2.1. L' ASSOCIAZIONE ha sede legale nel Comune -San Casciano in Val di Pesa e può istituire sedi e uffici in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.3. Il trasferimento della sede legale all'interno del suddetto Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.4. L' ASSOCIAZIONE ha durata indeterminata.

ARTICOLO 3

(Scopo)

3.1. L'ASSOCIAZIONE, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, persegue, senza scopo di lucro, lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale e di erogazione anche gratuita di beni o servizi.

3.2. L'ASSOCIAZIONE, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa degli individui e degli enti che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e valorizzazione culturale, favorendo la partecipazione artistica, musicale e culturale, l'inclusione, la socializzazione ed il pieno sviluppo della persona, valorizzando anche il potenziale di crescita sociale anche mediante l'insegnamento delle arti.

3.3. L'ASSOCIAZIONE non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo della cultura, arte, musica, educazione, pedagogia, formazione, e sviluppo delle arti anche motorie, nonché di promuovere tutte le discipline che possano avere un collegamento sportivo, sociale, culturale ed artistico con l'attività svolta, favorire il rispetto

[Firma]

Daniela Piccardi

Julien Morot

Charlotte Christine Koehler

Luca Ammannato

reciproco e la solidarietà verso gli altri, agevolare l'incontro di persone di cultura ed appartenenza sociale diversa.

ARTICOLO 4

(Attività di Interesse Generale)

4.1. L'ASSOCIAZIONE, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n.117 del 2017 e ss.mm.ii, per il raggiungimento dei suoi scopi ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.117 del 2017 e ss.mm.ii;
- b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa anche di tipo pedagogico ed in particolare la formazione, e la promozione dell'educazione dei bambini, ragazzi e adolescenti al fine di consentire loro una vita partecipativa e di relazione;
- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e/o di avviamento al mondo sportivo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (es. povertà educativa);
- e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e/o rifugiati;
- f) beneficenza ed erogazione di beni o servizi a sostegno di soggetti più deboli o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

4.2. In particolare l'ASSOCIAZIONE si propone di:

- i) svolgere attività ricreative, culturali ed educative anche di tipo pedagogico, promuovendo e programmando, producendo e propagando manifestazioni e spettacoli volti a valorizzare la cultura, soprattutto - ma non esclusivamente- in ambito artistico e musicale. Nello specifico realizzare, organizzare e diffondere il progetto artistico-culturale-musicale e pedagogico, finalizzato allo sviluppo della persona e del tessuto sociale, creando spazi come punti di socializzazione e aggregazione;
- ii) dare spazio di crescita attivo, creativo e sociale a bambini e adolescenti, sostenendoli nel trovare le loro capacità individuali ed implementarle. Offrire spazi per valorizzare le qualità individuali evitando lo spirito di competizione ma creando atmosfera di risetto reciproco e di solidarietà;
- iii) perseguire la diffusione dell'arte, della pittura, della danza e della cultura realizzando manifestazioni, spettacoli, concerti, attività di formazione, di educazione della collettività, in particolare dei ragazzi, promuovendo la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale, provvedendo all'organizzazione, alla gestione e all'allestimento degli spazi di spettacolo e dei beni ad essa affidati a diverso titolo da enti pubblici o soggetti privati;
- iv) promuovere e sviluppare attività di avviamento allo sport quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ginnastica acrobatica, ginnastica per tutti, danza classica e moderna e tutte le discipline legate alle arti circensi (giocoleria, arti circensi, equilibrismo, acrobatica, discipline aeree, espressione corporea e teatrale), nonché di promuovere tutte le discipline che possano avere un collegamento sportivo, sociale, culturale ed artistico con l'attività svolta (teatro, danza, arrampicata, monociclo sportivo, ecc.) anche nell'ottica di una piena integrazione e aggregazione sociale;
- v) sviluppare nei bambini e nei ragazzi la scoperta delle varie discipline nella loro diversità anche tramite lo scambio con altre scuole di insegnamento di altre realtà e altri paesi in un'ottica di collaborazione endoassociativa;
- vi) creare un ambiente che favorisca la crescita personale rispondente alle possibilità e competenze individuali dei ragazzi, nel quale far crescere le proprie potenzialità e trovare il proprio equilibrio;
- vii) riunire soggetti eterogenei di diversa provenienza culturale in uno stesso ambiente al fine di promuovere l'inclusione sociale e la crescita dei singoli in base al confronto dei propri modi di essere;

Abh.

Daniela Piccoli

Fabrizio Costantini
Cristina Koehler

Vice Presidente Giuseppe Luarello - Segretario Pullari

- viii) scoprire e sviluppare le capacità individuali in modo da accrescere le possibilità di ognuno, individuare e sfidare i propri limiti, rispettando i ritmi di crescita ed i limiti di ciascuno;
- ix) favorire il rispetto reciproco e la solidarietà verso gli altri;
- x) agevolare l'incontro di persone di cultura ed appartenenza sociale diversa;
- xi) curare la promozione e l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari; curare altresì pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo, attività formative specialistiche ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività;
- xii) curare l'organizzazione dell'attività di gruppi artistici;
- xiii) tutelare l'immagine della ASSOCIAZIONE e delle manifestazioni organizzate e gestite dalla stessa, anche quando l'esecuzione di parte delle attività potrà essere affidata a terzi, promuovendo forme di collaborazione con altri enti privati o pubblici (scuole, enti pubblici, enti privati, fondazioni, associazioni, cooperative) condividendo le finalità in ambito artistico, socio-culturale, pedagogico-ludico;
- xiv) favorire ed incentivare il dialogo ed il contatto tra l'ASSOCIAZIONE, gli abitanti, il territorio, gli operatori dei settori della sua attività ed il pubblico, costruendo programmi, anche stagionali, nonché contesti nei quali il tema della valorizzazione e diffusione dell'arte anche motoria e della cultura trovi organica risposta in sintonia e sinergia con altre iniziative e realtà;
- xv) sviluppare la promozione sociale nel campo della danza, dell'arte circense, della musica, della letteratura, della pittura, del disegno e della storia del territorio con particolare attenzione alla formazione ed alla pedagogia;
- xvi) organizzare esposizioni di opere d'arte, di concerti, spettacoli dal vivo, rappresentazioni teatrali nonché corsi musicali sia presso la propria sede sociale sia in altri luoghi a tale scopo idonei;
- xvii) organizzare eventi culturali accessibili a tutta la collettività che includano la promozione della poesia, della letteratura, della storia, della musica, dell'arte, della pittura e di tutti gli eventi dal vivo presso i luoghi e gli anfiteatri, sia all'aperto che al chiuso;
- xviii) svolgere attività affidate alla ASSOCIAZIONE da parte di soggetti terzi, siano essi privati o pubblici ovvero enti territoriali;
- xix) svolgere ovvero coordinare progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché formazioni, corsi e seminari, tavole rotonde attinenti direttamente o indirettamente ai settori di interesse della ASSOCIAZIONE.

4.3. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, potrà svolgere ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità statutarie, come ad esempio aderire e partecipare ad altre realtà associative e/o organismi aventi scopi simili o affini a quelli del proprio statuto, esistenti o *costituendi*; mettere a disposizione della collettività studi, informazioni e altri servizi a singoli cittadini, associazioni, enti e/o istituzioni; partecipare a progetti di partenariato privato-pubblico e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati e per il perseguimento dello scopo sociale potrà istituire corsi di iniziazione o master per avvicinare i ragazzi ed i cittadini alla poesia, all'arte, alla danza, all'arte circense ed alla musica attraverso una opera di pubblica utilità.

4.4. L' ASSOCIAZIONE nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con enti ed organizzazioni, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere contributi a Enti privati e/o pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere musicale. In via esemplificativa ma non tassativa, l'ASSOCIAZIONE potrà in particolare:

a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti; b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della ASSOCIAZIONE medesima.

ARTICOLO 5 (Attività Diverse)

Azoh Daniela Riccardi

Falem

Carole Christine Koehler ³

Anna Maria Spina

5.1. L'ASSOCIAZIONE, ai sensi dell'articolo 6 del C.T.S., può svolgere attività diverse dalle quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti da Decreto Ministeriale 19/05/2021 n. 107.

5.2. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 6

(Entrate e Fondo Comune)

6.1. Le Entrate della ASSOCIAZIONE sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; ogni altra entrata comunque denominata ammessa ai sensi del D.lgs. n.117/2017.

6.2. Il Patrimonio rappresentato dal Fondo Comune della ASSOCIAZIONE è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie prive di scopo di lucro ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 8 del CTS.

6.3. Trova applicazione il divieto di divisione del Fondo Comune e lo scioglimento del rapporto associativo in capo ad un solo associato preclude allo stesso di vantare qualsiasi diritto in capo al Fondo Comune.

6.3. Le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione viene demandata alla Assemblea dei Soci di cui all'art. 12 dello Statuto, fermo restando il previo parere positivo dell'Ufficio del R.U.N.T.S territorialmente competente e non vi siano diverse disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

6.4. In ogni caso il patrimonio della Associazione è composto:

- dal Fondo Comune di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Associati Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dagli Associati;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera della Assemblea, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

6.5. Per l'adempimento dei suoi compiti l'ASSOCIAZIONE dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai soci fondatori, versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; redditi derivanti dal suo patrimonio; introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

6.6. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'ASSOCIAZIONE da parte di chi intende aderire all'ASSOCIAZIONE. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

6.7. I versamenti al Fondo Comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

ARTICOLO 7

(Raccolta Fondi)

7.1. L'ASSOCIAZIONE, a norma dell'art. 7 del CTS può esercitare attività di Raccolta Fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente atto e nel rispetto delle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare esclusivamente le proprie attività istituzionali e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

[Signature]

Daniela Piccardi

[Signature]

Carla Casini
Voehler

[Handwritten signature/initials running vertically along the right margin]

7.2. L'attività di Raccolta Fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

7.3. La raccolta fondi può essere esercitata anche per realizzare progetti specifici con l'obbligo di dare evidenza all'obiettivo dei fondi da raccogliere, la destinazione delle risorse nel caso il progetto non possa essere realizzato, delle eccedenze qualora venga superato l'obiettivo ed i tempi impiegati.

7.4. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito Regolamento finalizzato alla Raccolta Fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'ASSOCIAZIONE.

7.5. E' esclusa la possibilità per l'ASSOCIAZIONE di essere finanziata tramite Raccolta Fondi per le attività diverse e secondarie di cui all'art. 5 del presente atto.

ARTICOLO 8

(Divieto di Distribuzione utili)

8.1. L'ASSOCIAZIONE ha il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali comunque denominati agli Associati, lavoratori collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Associazione, anche in caso di scioglimento o di ogni altra ipotesi di recesso individuale del rapporto associativo e ciò ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 9

(Quota Iniziale e Quota Annuale)

9.1. L'assunzione della qualità di Associato, ad eccezione della qualifica di Associato Onorario, è subordinata al previo versamento alla ASSOCIAZIONE di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. (la "Quota Iniziale").

9.2. Ogni Associato è obbligato per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Associazione, al versamento alla ASSOCIAZIONE di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale"). Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico Regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale nel quale tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente l'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e delle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale o la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Associazione anche in caso di riconoscimento della personalità giuridica;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota Annuale, ivi compresa l'esclusione della ASSOCIAZIONE dell'associato moroso.

ARTICOLO 10

(ASSOCIATI)

10.1 Il numero degli Associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

10.2 Sono Associati dell'associazione: i Soci Ordinari e i Soci Onorari.

10.3 Tutti gli Associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ha durata pari ad un anno solare e deve essere rinnovata entro la fine del mese di dicembre di ogni anno.

10.4 L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

10.5 L'adesione all'ASSOCIAZIONE comporta per l'Associato il diritto di voto nell'assemblea.

10.6 Sono Associati Ordinari coloro che aderiscono all'ASSOCIAZIONE nel corso della sua esistenza versando le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono Soci Onorari dell'ASSOCIAZIONE coloro che, oltre a versare la quota annuale, vengono nominati, anche su proposta dell'Assemblea, dal

[Signature]

Daniela Piccardi

[Signature]

Costantino Christine
Kocher

Saverio Hoffmann

Consiglio Direttivo per aver svolto attività od azioni significative che siano relative allo scopo di interesse generale dell'associazione.

10.7 Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo per ricevere dalla segreteria amministrativa la modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

10.8 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'ASSOCIAZIONE entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del CTS.

10.9 Chiunque aderisca all'ASSOCIAZIONE può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità.

10.10 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'ASSOCIAZIONE può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal *trentesimo* giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

ARTICOLO 11

(Organi dell'ASSOCIAZIONE)

11.1 Sono organi dell'associazione: A) l'Assemblea degli Associati; B) il Consiglio Direttivo; C) il Presidente; D) l'Organo di controllo, ove nominato.

11.2 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo ed al Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

11.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

11.4. Le indennità e i compensi per incarichi o funzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

11.5. Gli organi dell'ASSOCIAZIONE, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti, salvo rinnovo.

ARTICOLO 12

(ASSEMBLEA)

12.1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati dell'ASSOCIAZIONE aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della Quota Associativa.

12.2 In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del CTS.

Dieta Piccardi

Fedem

Costa Christine Koehler

Savannah Sullivan

Alexandra

John

12.3 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

12.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dal Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

12.5 L'Assemblea è convocata almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con 3 (*tre*) giorni di preavviso. La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'ASSOCIAZIONE o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'ASSOCIAZIONE; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

12.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

12.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 19, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

12.8 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

12.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti ;
- c. l'approvazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- d. delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste ai sensi dell'art. 14 del CTS;
- g. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e degli eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12.10. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie con la presenza della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti sia in prima che in seconda convocazione;
- b la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del CTS.

12.11 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (*tre quarti*) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

12.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

[Signature]

Daniela Piccandi

[Signature]

Cristina Keller - Amministratore Delegato - Sanarossa Pubblica

12.13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ASSOCIAZIONE che è coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

12.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.

12.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

12.16 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 16 e sempre che disposizioni di legge tempo per tempo vigenti lo consentano.

ARTICOLO 13

(Consiglio Direttivo)

13.1 L'ASSOCIAZIONE è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (*tre*) a un massimo di 9 (*nove*) membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica *tre anni* e i membri scaduti possono essere rieletti. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti. In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 16 e sempre che disposizioni di legge tempo per tempo vigenti lo consentano.

ARTICOLO 14

(Presidente)

14.1 Al Presidente dell'ASSOCIAZIONE spetta la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE anche ad estranei al Consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

14.2 Al Presidente dell'ASSOCIAZIONE compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ASSOCIAZIONE; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

14.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ASSOCIAZIONE, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

14.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

14.5. Il Presidente dura in carica 3 (*tre*) anni.

ARTICOLO 15

(Vice presidente e Segretario)

15.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

15.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo

nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

15.3 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'ASSOCIAZIONE.

15.4 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

ARTICOLO 16

(Principi disciplinanti riunioni in Audio o Video Conferenza)

16.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

16.2. Quanto sopra è ammesso fatte salve diverse disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

ARTICOLO 17

(Libri dell'ASSOCIAZIONE)

17.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'ASSOCIAZIONE tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, nonché il libro dei soci dell'ASSOCIAZIONE.

17.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del CTS, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente.

ARTICOLO 18

(Organo di Controllo e Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti)

18.1 L'Organo di controllo ed il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del CTS o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

18.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del CTS, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18.4 L'Organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del CTS e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

18.5 I membri dell'Organo di controllo e il Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

18.6 La qualifica di membro dell'Organo di controllo e di Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

18.7 L'Organo di controllo ed il Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti relazionano al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

18.8 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 19

(Bilancio di esercizio e Preventivo)

19.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 agosto di ogni anno.

19.2 Entro il mese di luglio di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'Assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

19.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio.

19.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

19.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del CTS.

19.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 20

(Avanzi di Gestione)

20.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale.

ARTICOLO 21

(Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio)

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

21.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'ASSOCIAZIONE è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30

(trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dalla legge vigente tempo per tempo decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 22

(Controversie)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'ASSOCIAZIONE, scelto di comune accordo fra le parti contendenti. Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Siena.

ARTICOLO 23

(Foro Competente)

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Firenze. Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

ARTICOLO 24

(Regolamenti)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

ARTICOLO 25

(Volontariato e Lavoro nell'ASSOCIAZIONE)

25.1 L'ASSOCIAZIONE si può avvalere dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal CTS ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

25.2 L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del CTS.

25.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del CTS.

ARTICOLO 26

(Responsabilità Violazioni Amministrative)

26.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

26.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

[Signature]

Daniela Piccardi

[Signature]

[Vertical signature on the right margin]

26.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

26.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

ARTICOLO 27

(Rinvio)

27.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto è definito su 27_articoli, steso su n.12 facciate datti

[Signature]
[Signature] Daniela Piccardi *[Signature]*

[Signature]
[Signature]
[Signature]